



PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

Verona,

Pagina 1/1

Spett.le
Comune di Lazise
Servizio Demanio Lacuale
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20
37017 LAZISE

OGGETTO: autorizzazione taglio canneti.

Con la presente si trasmette copia dell'autorizzazione (determinazione dirigenziale n. 3326/18 del 10 ottobre 2018) alla manutenzione dei canneti relativa al periodo novembre 2018 - febbraio 2019.

Nel provvedimento in oggetto sono previste le prescrizioni da adottare, oltre che i relativi adempimenti.

I migliori saluti.

Il funzionario responsabile
(Ivano Confortini)

Ufficio responsabile del procedimento

Servizio tutela faunistico ambientale (0611)

indirizzo Via San Giacomo 25 - 37135 Verona
responsabile Ivano Confortini
telefono e fax 0459288424. - 0459288431
e-mail ivano.confortini@provincia.vr.it
web www.provincia.vr.it
posta certificata cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it

rif. protocollo n.
codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233
allegati n.
file



FOTOCOPIA conforme
all'originale agli atti di questo
Ente.
Verona, li 11/10/2018
Il Dirigente

PROVINCIA DI VERONA

Servizio tutela faunistico ambientale

COPIA PER FASCICOLO

OGGETTO: Autorizzazione al taglio manutentivo del canneto ripariale del lago di Garda da parte del Comune di Lazise durante il periodo autunnale-invernale 2018/2019.

determinazione n. 3326/18 del 10/10/2018

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna e regolamentazione della caccia;
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" con la quale sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali, tra cui anche quelle in materia di pesca, già conferite alle province, prevedendo tuttavia che le stesse continuano ad esercitarle fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, ad oggi non ancora avvenuto;

vista la richiesta del Comune di Lazise in data 27 settembre 2018, ns. prot. n. 59843 in data 04 ottobre 2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla manutenzione e pulizia dei canneti presenti sul proprio territorio nel periodo autunno-inverno 2018-2019, allgando alla presente il Progetto di gestione e studio realizzato dal dott. Fila Gianluca nel settembre 2018;

considerato che in progetto è stato previsto di intervenire su una superficie limitata di canneto di estensione pari a 6.188 mq, corrispondenti al 12,36% della superficie comunale a canneto avente attualmente un'estensione di 50.054,88 mq;

considerato che l'ultimo intervento manutentivo del canneto era stato effettuato nell'inverno 2014-2015 ed aveva interessato 5.880 mq, pari a circa l'11% della superficie totale, allora calcolata in 50.841 mq;

considerato che l'art. 13, comma 1, lettera j) del regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2, contenente le norme applicative per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda, vieta l'estirpazione di questa indispensabile componente dell'ecosistema lacustre, ma consente l'autorizzazione di tagli o sfalci quando tali interventi siano motivati nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento dell'equilibrio ecologico;

dato atto che la richiesta di procedere alla manutenzione del canneto è motivata dall'esigenza di prevenire implicazioni di carattere igienico-sanitario derivanti dall'accumulo, all'interno dei canneti

Determinazione n. 3326/18...

rivieraschi, di ingenti quantità di rifiuti spiaggiati dal moto ondoso, ancor più aggravate dal deposito di biomasse vegetali marcescenti e dalla sedimentazione del limo;

rammentato che i canneti del lago di Garda rientrano tra le aree umide individuate come bisognose di tutela all'articolo 21 delle norme attuative di accompagnamento al piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.), laddove si prescrive il mantenimento e conservazione delle componenti della biocenosi, tra i quali l'habitat rappresentato dal canneto, e dei processi ecologici che in essa si manifestano, proibendo conseguentemente ogni intervento o attività che possa compromettere o modificare negativamente lo stato e consistenza dei luoghi, ad eccezioni di quelli finalizzati ad una migliore gestione dell'ambiente e delle sue componenti;

rilevato che il canneto rivierasco è importantissimo quale habitat per moltissime specie di uccelli acquatici, sia per la fase di nidificazione e riproduzione, ma anche come area di alimentazione e rifugio;

considerato, altresì, che anche la fauna ittica utilizza tali ambienti per lo svolgimento delle proprie attività trofiche e che pertanto la conservazione di tale fascia vegetazionale, ancorché sviluppata nelle zone di lago con basso fondale, riveste una funzione prioritaria nell'ottica della valorizzazione ed incremento delle specie di pesci di maggiore valore naturalistico e, nello stesso tempo, di interesse economico;

richiamato, a tale proposito, che il litorale del comune di Lazise è tutelato in base alle Direttive CEE n. 409/79 (Uccelli) e n. 43/92 (Habitat), ed in quanto tale è classificato come del Sito di Importanza Comunitario (SIC IT3210018) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), con la conseguente adozione di particolari misure di conservazione, peraltro dettagliate dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2371 del 27 luglio 2006;

vista la normativa di attuazione delle succitate Direttive, con particolare riferimento all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 così modificato dall'art. 7 del D.P.R. del 12 marzo 2003 - n. 120, che prescrive l'obbligo di valutare l'incidenza ambientale di ogni piano, opera o intervento da eseguire all'interno dei biotopi comunitari;

considerato che la proposta di programmazione degli interventi di manutenzione del canneto, con riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori, la quantità della superficie sottoposta a manutenzione, I rapporti tra superfici interessate a manutenzione e aree lasciate indisturbate, presentata dal Comune di Lazise, risulta coerente con la "Relazione per la valutazione di incidenza del Progetto di gestione e studio dei canneti del Garda Veneto in comune di Lazise sui siti IT 3210007 e IT 3210018 redatta dalla dott.ssa Paola Modena nel gennaio 2009;

rilevato altresì che per la redazione del progetto di gestione e studio dei canneti di Lazise 2018-2019 si sono seguite le prescrizioni presenti nelle relazioni di progetto e conclusive redatte da Bresciani e Fila per il "Progetto di gestione coordinata e studio dei canneti del Garda Veneto (2008-2010)", frutto del Protocollo di intesa tra Provincia di Verona, Comuni di Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda e CNR-IREA (deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 29 dicembre 2008);

rilevato a questo proposito che il taglio dei canneti, ancorché motivato da superiori necessità di ordine igienico sanitario, se attuato con metodiche e in tempi opportuni, e quindi nella precisa osservanza di idonee prescrizioni tecniche, non solo risulta privo di effetti negativi ma può essere senz'altro auspicabile in quanto, oltre a permettere il dilavamento e l'emersione dei letti di ghiaia indispensabili alla riproduzione di molte specie ittiche, stimola una sua più vigorosa ricrescita e ne migliora quindi lo stato di conservazione;

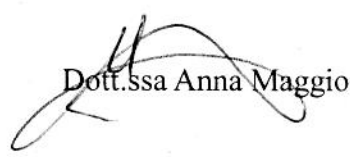


Determinazione n. 3326/18

rilevato che, per dato scientifico consolidato e sperimentato, come si evince dal progetto di intervento e dalla relazione di incidenza ambientale soprammenzionata, e reso evidente dalla pratica costante di questo intervento gestionale, il taglio della cannuccia palustre, se attuato nella stagione invernale durante il periodo di stasi vegetativa, non compromette la consistenza né riduce l'area di insediamento del canneto e, se eseguito con turni annuali solo su parte della superficie, permette il mantenimento delle funzionalità di rifugio invernale degli uccelli acquatici e consente la nidificazione delle specie a deposizione precoce;

determina

1. di autorizzare, per il periodo autunnale e invernale (da novembre a febbraio) relativo agli anni 2018-2019, il Comune di Lazise ad eseguire l'intervento di sfalcio delle fasce di canneto presenti lungo il litorale del lago di Garda, di pertinenza dello stesso Comune, secondo il programma allegato alla richiesta agli atti del Servizio tutela faunistico ambientale, in osservanza delle disposizioni di seguito riportate:
 - a) il taglio dovrà interessare una superficie di 6.188 mq, rispetto all'intera superficie a canneto del comune di Lazise che risulta pari a 50.054,88 mq, secondo le prescrizioni contenute nel progetto di gestione e studio dei canneti di Lazise redatto dal dott. Gianluca Fila, allegato alla richiesta di autorizzazione inoltrata al Servizio tutela faunistico ambientale con nota prot. n. 59843 del 04 ottobre 2018. La documentazione contenente l'elenco dei canneti interessati e le modalità di intervento è depositata presso gli uffici del Servizio tutela faunistico ambientale;
 - b) l'intervento dovrà essere eseguito mediante taglio meccanico e/o manuale (e non per trinciatura) a carico esclusivamente dei steli di canna palustre immersi o in asciutto. Non potranno essere effettuati scavi o qualsiasi altro tipo di intervento suscettibile di provocare l'estirpazione o la riduzione della superficie attualmente occupata da ogni singolo canneto. Del pari non potranno essere impiegate sostanze chimiche né potrà essere effettuato il diserbo mediante incendio;
 - c) si dovrà evitare di tagliare gli steli che determinano il contorno (soprattutto verso il lago) del canneto;
 - d) dovrà essere data priorità alle azioni di asportazione del materiale spiaggiato piuttosto che alla potatura;
 - e) sono consentiti minimi interventi di manutenzione a riva dei canneti nei modi stabiliti dal presente provvedimento;
 - f) le operazioni di sfalcio dovranno concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2019;
 - g) il Comune di Lazise dovrà comunicare al Servizio tutela faunistico ambientale e al Corpo di Polizia provinciale, con idoneo preavviso, le date o i periodi di esecuzione dei lavori di sfalcio;
 - h) il Comune dovrà trasmettere, entro il 30 giugno 2019, la rendicontazione dell'attività manutentiva effettuata e dei risultati ottenuti;
 - i) la violazione grave delle suddette prescrizioni comporterà la revoca della presente autorizzazione senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni derivanti da altre norme vigenti;
2. la presente autorizzazione ha validità per l'arco temporale indicato alla lettera b) del precedente punto 1) e per il campo di competenze del Servizio tutela faunistico ambientale, fatte salve le autorizzazioni o nulla osta di altre autorità o enti.



Dott.ssa Anna Maggio